

DECRETO “CURA ITALIA” **COVID19**

Si riepiloga in modo schematico e semplice quanto in vigore da oggi:

Congedo specifico per i genitori

- dal 5/03/2020 i lavoratori genitori di figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto ad un congedo, anche frazionato, della durata massima di 15 giorni per l'accudimento dei figli stessi. Si presume che i 15 giorni siano di effettivo lavoro (perso), quindi 3 settimane per coloro che lavorano 5 giorni su 7;
- Il congedo può essere chiesto per un solo genitore alla volta; spetta solo se l'altro genitore non sia “già a casa con la possibilità di accudire il figlio”, e quindi non spetta nel caso in cui l'altro genitore sia disoccupato o inoccupato; non spetta altresì se nel nucleo familiare l'altro genitore sia percettore di forme di sostegno al reddito;
- Se il figlio da accudire ha una età inferiore ai 12 anni è retribuito dall'INPS e la retribuzione è calcolata per ogni giorno usufruito:
 - Per i lavoratori dipendenti al 50% della retribuzione (calcolata come per la maternità);
 - Per i cococo al 50% del reddito annuo utile al calcolo della maternità/365.
 - Per i lavoratori autonomi al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera;
- I genitori di figli di età fra 12 e 16 anni hanno diritto all'astensione dal lavoro con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione né contribuzione figurativa, per la durata della sospensione delle attività didattiche;
- Nulla spetta ai genitori di figli di età superiore ai 16 anni;
- Se il genitore ha già richiesto il congedo di maternità/paternità (ex Maternità Facoltativa), questo si sospende a favore del “Congedo specifico COVID19”;
- Ad oggi non sono ancora disponibili le istruzioni operative dell'INPS. Presumibilmente la richiesta seguirà l'iter della maternità facoltativa tramite il canale telematico.
- In alternativa a quanto sopra il richiedente può richiedere un voucher di € 600,00 tramite il “libretto famiglia” da utilizzare per il pagamento della Baby sitter.

Permessi aggiuntivi L.104

I lavoratori hanno diritto, per i mesi di marzo e aprile, a ulteriori 12 giorni di permesso, in aggiunta ai 3 già spettanti per legge, ovviamente per chi ne ha già diritto.

Periodo di Quarantena

Il periodo di quarantena forzata è equiparato alla malattia, come tale dev'essere certificato dal medico e sarà retribuito e non sarà utile al conteggio del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto);

in caso di disabilità grave, immunodepressione, terapie oncologiche o salvavita il periodo di quarantena sarà equiparato al ricovero ospedaliero;

Per qualsiasi chiarimento lo Studio Sila rimane a disposizione.

Brescia, lì 18/03/2020

Studio Sila